Arbitro Assicurativo
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
GIOVANNI STELLA	Membro scelto dall'IVASS
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
BARTOLOMEO FRANCESCO GRIPPO	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore GIOVANNI STELLA

Riunione del 22/10/2026

FATTO

Con ricorso del 2 marzo 2026 (preceduto da reclamo in data 30 gennaio 2025) la ricorrente – tramite il coniuge in qualità di rappresentante volontario – contesta "*l'inadeguata perizia dei danni*" e, per l'effetto, richiede il "*rimborso integrale dei danni*".

Per il resto la ricorrente rinvia implicitamente al reclamo e all'ulteriore documentazione (scambio di corrispondenza con l'impresa) allegata al ricorso, dai quali si può desumere la tipologia di polizza sottoscritta con l'impresa resistente, il sinistro occorso all'assicurata – danni cagionati il 24 settembre 2024 da un evento atmosferico avverso a diversi apparati elettrici ed elettronici di sua proprietà – e le voci di danno per cui viene chiesto l'indennizzo.

Con le controdeduzioni l'impresa, costituitasi, eccepisce innanzitutto l'inammissibilità del ricorso ex art. 9, comma 1, lett. h) del Decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito, il "Decreto") per totale indeterminatezza della domanda, avendo la ricorrente presentato un ricorso privo di qualsivoglia indicazione in merito all'oggetto della controversia, al contratto di assicurazione stipulato, alla domanda e all'esposizione dei fatti a fondamento della stessa, con le relative richieste.

Eccepisce, inoltre, l'inammissibilità del ricorso ex art. 11, comma 8, del Decreto, data la necessità di esperire accertamenti istruttori preclusi all'Arbitro; nello specifico, l'impresa deduce che, non avendo la ricorrente prodotto una perizia di parte, qualora il Collegio non dovesse ritenere sufficiente, ai fini della decisione, la ricostruzione tecnico-peritale fornita

dalla resistente, si renderebbe necessario l'espletamento di una perizia tecnica che l'Arbitro Assicurativo, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del Decreto, non ha il potere di disporre.

Nel merito, l'impresa fornisce la sua ricostruzione dei fatti, precisando che la controversia concerne i danni cagionati da scariche elettriche di origine temporalesca a diversi apparati elettrici ed elettronici di proprietà della ricorrente, coperti da polizza assicurativa sottoscritta con l'impresa convenuta.

Rappresenta che il sinistro, verificatosi in data 24 settembre 2024, e denunciato in data 30 settembre 2024, è stato regolarmente istruito mediante affidamento dell'incarico peritale ad una società specializzata. L'accertamento dei danni si è svolto, come concordato inizialmente tra le parti, tramite video perizia (2 videochiamate), modalità ritenuta idonea a consentire una completa valutazione dei danni visibili e documentati. Rileva che sono stati esclusi dalla stima i danni relativi alle linee elettriche interrate, non ancora verificabili al momento dell'ispezione, nonché quelli concernenti tre lampioni, in quanto non adeguatamente identificati dall'assicurata.

Con riferimento alla quantificazione dei danni, questi sono stati inizialmente stimati in euro 2.590,00, stima successivamente rivalutata, anche in un'ottica conciliativa, fino a raggiungere l'importo di euro 3.442,00, cifra arrotondata dal liquidatore in complessivi euro 3.500,00.

L'impresa precisa che l'incremento dell'indennizzo ha riguardato in particolare la centralina dell'impianto antifurto: infatti, nonostante il perito avesse preso in considerazione esclusivamente il ripristino della singola scheda effettivamente danneggiata, è stato riconosciuto un contributo anche per la sostituzione dell'intero apparato, sostituzione qualificata dall'impresa come miglioria non dovuta in base alla polizza e accordata esclusivamente a fini transattivi.

Con riferimento agli importi liquidati per euro 3.500,00, l'impresa rileva che Iva è stata riconosciuta per le spese supportate da idonea fatturazione, e non per quelle documentate da meri preventivi, non accompagnati da idonea documentazione fiscale.

Per quanto concerne i danni non liquidati, l'impresa evidenzia che, con riguardo ai lampioni e all'impianto elettrico, non sarebbe stata fornita prova del danno lamentato, con conseguente riconoscimento del solo importo relativo al relè del quadro elettrico; anche i danni al debatterizzatore non risulterebbero documentati; infine, per l'impianto della piscina è stato riconosciuto quanto preventivato, ad eccezione della lampada LED, esclusa dalla copertura assicurativa, in quanto fonte di luce, secondo le condizioni di polizza.

Con le conclusioni l'impresa chiede, in via principale, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso ai sensi degli artt. 9, comma 1, lett. h) e 11, comma 8, del Decreto; in via subordinata, di rigettare il ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto.

Con le repliche, la ricorrente evidenzia che la memoria di controdeduzioni sarebbe priva di indicazione dell'autore e della data di redazione, senza peraltro formulare una specifica eccezione di inammissibilità.

Nel merito contesta sotto il profilo del metodo e del contenuto l'adeguatezza della perizia svolta dalla società incaricata dall'impresa convenuta, effettuata mediante due brevi videochiamate (il 4 ed il 9 ottobre 2024) con il suo *smartphone*, tramite applicazione *WhatsApp*.

Viene censurata, in particolare, l'analisi relativa alla centralina antifurto, le cui componenti danneggiate sarebbero state individuate mediante mera osservazione della scheda madre. Rileva, altresì, che il perito avrebbe errato nell'individuazione della marca della centralina, assumendo come riferimento, per la quantificazione dei danni, ricambi relativi a un marchio diverso e peraltro fuori produzione. Ribadisce la sussistenza dei danni subiti dai lampioni e dal faro subacqueo installato all'interno della piscina.

Con le controrepliche l'impresa, con riferimento al rilievo effettuato dalla ricorrente circa la mancanza di autore e data della propria memoria di controdeduzioni, evidenzia come questa sia stata trasmessa tramite PEC, strumento idoneo a garantire la certezza della provenienza, della data e dell'integrità del contenuto dell'atto, in conformità alla normativa sull'Arbitro Assicurativo, che non prescrive specifiche formalità per gli atti difensivi.

Nel merito, insiste sulla coerenza metodologica dell'attività peritale, evidenziando che la video-perizia costituisce prassi consolidata e idonea a fondare valutazioni tecniche, e che un eventuale sopralluogo in presenza non avrebbe cambiato gli esiti dell'accertamento, non essendo stata contestata la riconducibilità dei danni al fenomeno elettrico denunciato, sicché l'accertamento peritale si sarebbe correttamente limitato alla valutazione dei danni segnalati e documentati.

In relazione alle singole voci di danno, quanto al sistema antifurto l'impresa chiarisce di non aver mai sostenuto che la riparazione potesse avvenire tramite ricambi non compatibili, e di avere altresì previsto il riconoscimento del 40% del costo di sostituzione delle componenti non danneggiate, proprio al fine di tenere conto dell'eventuale necessità di sostituire elementi che risultassero non idonei rispetto a una nuova centralina, in assenza, peraltro, di fatture comprovanti gli asseriti interventi.

Con riferimento ai lampioni, deduce che il perito ha attribuito il malfunzionamento a una possibile anomalia del relè del quadro elettrico, e che non è stata effettuata un'attività di ricerca guasti sull'impianto, onere che contrattualmente grava sul proprietario e non sull'impresa. Osserva, inoltre, come agli atti del sinistro non risulti alcuna documentazione tecnica idonea a dimostrare la causa del guasto e a giustificare gli interventi richiesti dalla ricorrente, né risulta prodotta alcuna fattura attestante l'effettiva esecuzione di tali interventi. Infine, quanto al faro subacqueo installato all'interno della piscina, l'impresa richiama l'esclusione contrattuale relativa alle lampadine e alle altre fonti luminose, precisando comunque che, anche in questo caso, non sarebbe stata fornita alcuna prova degli interventi di riparazione mediante produzione di fatture o altra idonea documentazione giustificativa.

DIRITTO

La controversia sottoposta alla decisione di questo Collegio concerne l'operatività di una polizza assicurativa stipulata dalla ricorrente con l'impresa resistente in merito alla liquidazione dei danni asseritamente subiti, in conseguenza di un evento atmosferico

avverso, da alcuni apparati elettrici ed elettronici di sua proprietà, assicurati con l'impresa medesima.

L'impresa eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del ricorso ex art. 9, comma 1, lett. h) del Decreto per indeterminatezza della domanda. Rileva la mancanza, nel ricorso, di una chiara ricostruzione del fatto storico, essendosi la ricorrente limitata a sostenere genericamente l'inadeguatezza della perizia, senza peraltro fornire alcun elemento probatorio. Secondo la resistente, il contegno tenuto dalla ricorrente nell'abito del procedimento arbitrale avrebbe dato luogo a una indebita inversione dell'onere della prova e a una violazione del proprio diritto di difesa.

Inoltre, con riferimento alle allegazioni documentali effettuate dalla controparte, rileva che la produzione del reclamo non sarebbe sufficiente a sopperire al difetto di determinatezza del ricorso, in quanto si tratterebbe di due documenti distinti, ciascuno con una propria disciplina e funzione, e che, in assenza di motivazioni che colleghino i documenti allegati al contenuto del ricorso, quest'ultimo dovrebbe senz'altro ritenersi inammissibile.

Tale eccezione preliminare dell'impresa, ad avviso del Collegio, è infondata. Secondo le previsioni del Decreto, il ricorso all'Arbitro Assicurativo è dichiarato inammissibile, fra gli altri casi, quando "*è privo dell'indicazione degli elementi essenziali quali l'oggetto, il contratto di assicurazione stipulato, la domanda e l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, con le relative richieste*" (art. 9, comma 1, lett. h).

Sul punto questo Arbitro (cfr. Decisione AAS n. 714/2026) ha già chiarito che "*In linea di principio, deve ritenersi ammissibile un ricorso che rinvii al reclamo e alla documentazione prodotta per l'esposizione dei fatti, purché il petitum e la causa petendi siano comunque individuabili attraverso un esame complessivo degli atti. Tale impostazione è conforme ai precedenti di questo Collegio (Decisione AAS n. 336 del 13 maggio 2026) e al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il petitum deve essere individuato attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva (Cass., sez. lav., 19 marzo 2001, n. 3911)*".

Ciò premesso, nel modulo del ricorso, sotto la voce "*Oggetto della controversia*", la ricorrente ha riportato "*Inadeguata perizia dei danni*" e alla voce "*Richieste all'Arbitro*" ha indicato "*Rimborso integrale dei danni*". Nello stesso modulo di ricorso la ricorrente rinvia al reclamo – nel quale è fornita una descrizione più specifica della vicenda oggetto di controversia – e alla documentazione allegata.

La ricorrente, nel reclamo datato 30 gennaio 2025, dopo aver ricostruito il fatto storico (evento atmosferico che ha cagionato danni a diversi apparati elettrici ed elettronici di sua proprietà), contesta l'adeguatezza della perizia disposta dall'impresa resistente, indicando in modo analitico i presunti danni non liquidati. Sulla base del reclamo e della ulteriore documentazione acclusa al ricorso, è possibile individuare l'ammontare della somma richiesta. Segnatamente, la ricorrente agisce per ottenere la differenza tra l'importo già liquidato dall'assicurazione e quanto ritenuto dovuto, pari ad euro 4.370,00.

Il Collegio ritiene, pertanto, che la domanda e l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda siano individuabili mediante un'interpretazione complessiva del modulo di ricorso, del reclamo e dell'ulteriore documentazione allegata al ricorso, con conseguente ammissibilità del ricorso medesimo.

L'impresa resistente, in sede di controdeduzioni, eccepisce l'inammissibilità del ricorso ex art. 11, comma 8, del Decreto, anche sotto il profilo della necessità di esperire accertamenti istruttori preclusi all'Arbitro. In particolare, evidenzia come la ricorrente abbia formulato contestazioni di natura tecnica non supportate con alcun parere tecnico di parte. Pertanto, secondo la tesi dell'impresa, qualora il Collegio dovesse ritenesse insufficienti, ai fini della decisione, le valutazioni tecnico-peritali dalla stessa prodotte, sarebbe necessario un ulteriore accertamento tecnico, non esperibile nell'ambito del procedimento arbitrale, non essendo l'Arbitro legittimato a disporre perizie tecniche, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Decreto.

Anche questa eccezione deve ritenersi infondata. Il procedimento dinanzi a questo Arbitro è retto dai principi generali del processo civile, incluso quello che vuole il giudice *peritus peritorum*; nessun automatismo si dà dunque tra natura scientifica o tecnica delle questioni da dirimere e necessità di nomina – in questa sede comunque preclusa – di una consulenza tecnica (cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. I, 16 maggio 2024, n. 13603), ben potendo il Collegio valutare congruo il compendio documentale a propria disposizione, per addivenire ad una decisione della controversia resa secondo diritto (cfr. Coll. di Coordinamento ABF, 15 dicembre 2016, n. 10929), nel rispetto dell'art. 3, comma 3, Decreto, secondo cui "*le controversie sono esclusivamente documentali*" e l'Arbitro *"non può disporre l'espletamento di perizie tecniche né l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni orali".*

Venendo al merito della controversia la ricorrente, come anticipato, lamenta l'inadeguatezza della perizia disposta dall'impresa resistente a seguito di un evento atmosferico che ha cagionato danni ad alcuni apparati elettrici ed elettronici di sua proprietà, assicurati con l'impresa convenuta.

Dalla stessa perizia dell'impresa si desume che la ricorrente, a sostegno delle proprie pretese, ha trasmesso all'impresa preventivi e fatture relativi agli interventi di riparazione che si sarebbero resi necessari in seguito al sinistro (per un totale di euro 7.874,10 iva compresa), per quanto tale documentazione non sia stata prodotta dalla ricorrente nel presente procedimento. La ricorrente chiede quindi a questo Collegio di condannare l'impresa convenuta al pagamento della somma di euro 4.370,00, corrispondente alla differenza tra l'importo già liquidato (euro 3.500,00) e quello ritenuto dovuto (euro 7.874,00), come specificato in sede di reclamo.

Prima di procedere all'esame delle doglianze della ricorrente, è opportuno richiamare – in tema di distribuzione degli oneri probatori tra assicurato e impresa – il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui "*nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra nei 'rischi inclusi' e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa; tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali,*

spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole" (Cass. civ., sez. III, 21 gennaio 2025, n. 1469; Cass. civ., Sez. III, 14 marzo 2024, n. 6954; Cass. civ., sez. III, 9 novembre 2023, n. 31251; Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2018, n. 1558).

Questa impostazione è stata già seguita dal Collegio dell'Arbitro Assicurativo in alcuni precedenti analoghi (v. Decisione AAS n. 811/2026; Decisione AAS n. 772/2026; Decisione AAS n. 763/2026; Decisione AAS n. 459/2026; Decisione AAS n. 448/2026). E ciò anche in considerazione di quanto stabilito dall'art. 2697 cod. civ. secondo cui il soggetto che "*vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda*".

Ciò chiarito, per quanto concerne gli asseriti danni all'impianto di illuminazione del giardino, la ricorrente ha trasmesso all'impresa un preventivo di lavori su impianto elettrico per un importo complessivo di euro 1.950,00 + Iva (Sostituzione di n. 3 lampioni, di cavi interrati danneggiati, sostituzione di n. 2 relè da quadro, ricerca guasto e riparazione di n. 2 circuiti illuminazione da esterno, sostituzione di n. 2 segna-passo esterno; n. 14 lampade led).

L'impresa ha provveduto a liquidare alla ricorrente esclusivamente l'importo di euro 190,00 per la sostituzione del relè del quadro elettrico, considerando da un lato esclusi contrattualmente i danni a lampade e ad altre fonti di luce, nonché le spese di ricerca e ripristino; da altro lato, non provati gli ulteriori danni pretesi dalla controparte.

In proposito il Collegio osserva che le condizioni contrattuali prodotte agli atti prevedono che "*l'Assicurazione non comprende i danni: (…) 7. a lampadine e alle altre fonti di luce (…)*", per cui non risultano ricomprese nella copertura assicurativa varie voci elencate dalla ricorrente, tra cui i lampioni, i segna-passo esterni e le lampade led.

Analogamente il Collegio osserva che ai sensi delle condizioni contrattuali "*L' Assicurazione non comprende i danni: (…) 25. relativi a spese di ricerca e ripristino*", per cui anche per questa "voce" la pretesa di indennizzo della ricorrente è infondata.

La ricorrente contesta l'indebita esclusione della voce di danno relativa alla ricerca guasti dell'impianto elettrico, a suo avviso non espressamente esclusa dalla polizza; tuttavia, non produce alcun riscontro probatorio a sostegno delle proprie allegazioni.

Invero, sulla base della polizza in atti l'unica deroga alla esclusione sopra richiamata riguarda esclusivamente le spese relative ad impianti idrici e del gas.

Preso atto quindi delle descritte esclusioni contrattuali, la ricorrente al di là del preventivo generico agli atti (invero depositato nel procedimento dall'impresa resistente) non ha provato per la voce in esame gli ulteriori danni di cui chiede il risarcimento.

Per quanto riguarda l'impianto elettronico della piscina, la ricorrente chiede un indennizzo di euro 700,82 + Iva per alcuni danni a componenti elettriche come indicati al perito dell'impresa (v. documentazione in atti). L'impresa ha liquidato euro 405,54, escludendo dal rimborso il costo di una lampada LED (secondo la ricorrente, più precisamente un faro subacqueo installato all'interno della piscina).

Il Collegio considera legittima l'esclusione di copertura operata dall'impresa, posto che le condizioni contrattuali prodotte agli atti prevedono che "*l'Assicurazione non comprende i danni: (…) 7. a lampadine e alle altre fonti di luce (…)*", dovendosi quindi considerare il dispositivo in questione, sia esso una lampada oppure un faro subacqueo, comunque "una fonte di luce".

La ricorrente deduce che il faro subacqueo includerebbe anche una scheda elettronica a bassissima tensione, non rientrante nell'esclusione, e, pertanto, indennizzabile. Non produce, tuttavia, alcun riscontro probatorio a sostegno delle proprie allegazioni.

In merito alla centralina dell'impianto antifurto, la ricorrente ha fornito all'impresa preventivo di sostituzione totale dell'impianto di allarme per una spesa di euro 3.600,00 + Iva, in quanto detta centralina sarebbe fuori produzione senza la possibilità di reperire pezzi di ricambio.

L'importo non è stato considerato congruo dal perito dell'impresa, il quale ha quantificato il danno in euro 1.318,00 considerando la sostituzione della centralina e di altri comandi rilevati come danneggiati, ma non dell'impianto residuo che non era stato danneggiato direttamente dall'evento atmosferico avverso.

Sul punto la ricorrente, che non ha prodotto una perizia di parte o altra documentazione tecnica a supporto delle proprie argomentazioni, non ha offerto alcun elemento utile per accertare che effettivamente la sostituzione dell'intero impianto fosse indispensabile per ripristinare la sua funzionalità originaria e che, per questa evenienza, la sostituzione integrale fosse prevista dal contratto.

A quanto sopra va aggiunto che l'impresa ha riconosciuto a titolo conciliativo un contributo (pari al 40% del costo di sostituzione delle componenti non danneggiate), anche per l'eventuale sostituzione dell'intero apparato, proprio tenendo conto che la nuova centralina potesse non essere compatibile con le componenti non danneggiate.

La ricorrente osserva, ancora, che il debaterizzatore dell'acqua domestica è risultato, a seguito dell'evento atmosferico avverso, totalmente danneggiato, per cui dopo averlo sostituito e prima di riutilizzare l'impianto sarebbe necessario provvedere alla sua bonifica e sterilizzazione, attività da considerarsi nei costi anche se non è stato fornito un preventivo.

Anche questa tipologia di danni è semplicemente allegata dalla ricorrente, senza alcuna documentazione tecnica che ne supporti l'effettiva sussistenza.

La ricorrente si duole, infine, che per le voci accettate dal perito, e supportate da preventivo e non da fattura, sia stata esclusa l'Iva, nonostante lo stesso perito avesse invitato per iscritto a documentare i danni anche con preventivi.

Con riferimento agli importi rimborsati dall'impresa, il Collegio osserva che, ad eccezione dei danni riscontrati al cancello elettrico e alla pompa di calore, per i quali è stata prodotta idonea fatturazione, per i restanti danni liquidati le relative richieste sono state fondate esclusivamente su preventivi e non su regolari fatture fiscali, necessarie a giustificare il riconoscimento dell'Iva (né la ricorrente ha provato che le condizioni contrattuali prevedessero il rimborso delle spese di riparazione anche sulla base di semplici preventivi).

In ogni caso l'impresa, nelle sue memorie difensive, ha manifestato disponibilità al riconoscimento dell'Iva, qualora vengano prodotte idonee ricevute fiscali.

Anche questa doglianza della ricorrente risulta, pertanto, infondata.

In conclusione, nel quadro già richiamato dei poteri istruttori dell'Arbitro Assicurativo, il Collegio ritiene che la ricorrente non abbia compiutamente assolto all'onere probatorio cui per legge è tenuto, non avendo adeguatamente dimostrato di avere subito danni in misura diversa o maggiore di quanto già liquidato dall'impresa.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA